

Processo civile romano

➤ TRE FORME PROCESSUALI:

➤ **Processo *per legis actiones***

➤ **Processo *per formulas*** (IV sec. a. C. *Iurisdictio peregrina*)

➤ ***Cognitio extra ordinem***

Processo civile romano

- I. 4. 6 pr. *Actio nihil aliud est, quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur*
- L'azione altro non è che il diritto di pretendere attraverso una formula quanto è dovuto all'attore.

Azioni → diritto

- Diritto privato attuale: diritto essenz. **legislativo**;
diritto privato romano: essenz.
giurisprudenziale, modellato sul processo
formulare
- I giuristi romani descrivono le situazioni
giuridiche soggettive in termini di **legittimazione
attiva o passiva al mezzo giudiziario**.





Jurisdictio- iudicatio

Età monarchica *iurisdictio*= *ius reddere*

***Praetor urbanus* 367 a. C.**

Azioni di cognizione-azioni esecutive

- 
- *Iudicia publica* = fonte prassi costituzionale e legge pubblica
 - *iudicia privata* = fonte principale nell'organo chiamato ad applicarlo ed attuarlo.
 - Emerge la *iurisdictio*: fonte creatrice del nuovo diritto privato di Roma
 - Nell'epoca antica non era sorto questo termine ma terminologia tecnica era *ius reddere*.
 - Discussione storiografica sulla bipartizione del processo: originaria o avvenuta in un secondo momento? Riguardava solo il processo laicizzato? Opera di Servio Tullio? Differenze anche nelle fonti.
 - Termine *ante quem* costituito dalle XII Tavole: bipartizione esisteva almeno già negli anni 50 del V secolo.

- 
- *Iurisdictio*: fonte creatrice del nuovo diritto privato di Roma
 - Nella cd. prima formazione economico-sociale l'evoluzione fu lenta. Il pretore non toccò il sistema delle *actiones* creato dal *ius* e dalle XII Tavole. Non c'erano ancora vere e proprie esigenze di un nuovo diritto privato mentre le azioni formulari nascono per l'esigenza di nuove forme giuridiche sostanziali prima che processuali.

Caratteristiche del processo *per legis actiones*

1. Sono schemi processuali distinti dalle forme giuridiche di situazioni sostanziali con esse fatte valere: la tipicità dello schema non coinvolgeva la situazione sostanziale oggetto del processo. La tipicità non andava oltre l'involucro processuale. Es. *legis actio sacramenti* era tipica e *generalis*: in essa poteva essere riversata qualsiasi situazione sostanziale per la quale non fosse previsto un altro modo di agire

2. Esiste però anche la tipicità interna cioè delle forme con cui una pretesa può essere fatta valere.

La distinzione è resa evidente da Gai 4.11

Gai IV. 11. *unde eum, qui de vitibus succisis ita egisset, ut in actione vites nominaret, responsum est rem perdidisse, quia debuisset arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de vitibus succisis actio conpeteret, generaliter de arboribus succisis loqueretur.*

➔ Onde a colui che avendo agito per taglio di viti in modo da nominare le viti nell'azione fu risposto che aveva perso la causa, in quanto avrebbe dovuto far menzione di alberi, giacché la legge delle XII Tavole, in base alla quale l'azione per taglio di viti competeva, parlava genericamente di alberi tagliati.

Caratteristiche del processo *per legis actiones*

Agendo *de vitibus succisis* anziché, come previsto dalle XII Tavole, *de arboribus succisis* per il taglio delle viti, si perdeva la lite.

Si sarebbe potuto agire con *legis actio sacramenti* e una era la tipicità processuale di quest'ultima, altra la tipicità della forma con cui si indicava la situazione sostanziale, ossia l'*actio de arboribus succisis*.

Caratteristiche del processo *per legis actiones*

Tipicità delle *legis actiones* è puramente processuale, non collegata alla tipicità delle forme (pretesa fatta valere) con cui si esprimono le situazione sostanziali dedotte in giudizio.

La tipicità delle azioni formulari è unitaria perché riguarda sia l'involucro processuale sia la pretesa dedotta in giudizio.

Caratteristiche del processo *per legis actiones*


2. Conservano traccia di un'antica difesa privata e, talvolta, della lotta tra i contendenti.
3. Carattere sacrale della contesa
4. Formalismo
5. Tipicità: sono schemi processuali tipici in cui possono essere versati vari contenuti sostanziali.

Processo civile romano

- Gai IV. 10. *Quaedam praeterea sunt actiones, quae ad legis actionem exprimentur, quaedam sua vi ac potestate constant. quod ut manifestum fiat, opus est, ut prius de legis actionibus loquamur.*
- Ci sono poi delle azioni formate su un paradigma di legge, ed altre che si reggono per forza e virtù intrinseca. Perché ciò sia chiaro, bisogna che prima parliamo delle azioni di legge.


➔ **Gai IV. 11.** *Actiones, quas in usu ueteres habuerunt, legis actiones appellabantur uel ideo, quod legibus proditae erant, quippe tunc edicta praetoris, quibus conplures actiones introductae sunt, nondum in usu habebantur, uel ideo, quia ipsarum legum uerbis accommodatae erant et ideo immutabiles proinde atque leges obseruabantur*

➔ **Gai IV. 11.** Le azioni che gli antichi usavano si chiamavano azioni di legge, o perché introdotte da leggi (dato che a quel tempo gli editti del pretore, con i quali molte azioni sono state introdotte, ancora non usavano), o perché adeguate alle parole delle leggi stesse e per ciò custodite immutabili al pari di leggi.

- 
- **Gai IV. 12.** *Lege autem agebatur modis quinque: sacramento, per iudicis postulationem, per conductionem, per manus iniunctionem, per pignoris capionem.*
 - Secondo legge si agiva in cinque modi: con scommessa, per richiesta del giudice, per intimazione, mettendo la mano addosso, per presa di pegno.

Processo civile romano

- La *legis actio* più importante, la *legis actio sacramenti in rem*, era nata *iure* e non *lege* ma aveva avuto il crisma legale con la recezione nella legislazione decemvirale.
- Dialettica *ius-lex*

- 
- Tipicità delle *legis actiones*:
 - Le *legis actiones* erano polivalenti
 - Tipicità solo processuale mentre nel processo *per formulas* la tipicità è unitaria
 - *Legis actiones* dichiarative 2 ed esecutive 2
 - *Legis actio per conductionem*= (Leggi Silia e Calpurnia) transizione verso il processo formulare

➤ *Legis actio sacramenti*

➤ *In rem*

➤ *In personam*

➤ *Actio generalis*

➤ Gai IV. 13 *Sacramenti actio generalis erat. de quibus enim rebus ut aliter ageretur, lege cautum non erat, de his sacramento agebatur:*

➤ L'azione del sacramento era generale: infatti per le liti per cui dalla legge non era stabilito che si agisse in altro modo, si agiva mediante il **sacramento**.

Legis actio sacramenti in rem

Actio generalis

Sacramentum

Vindicatio e contravindicatio

Addictio in mancanza di *contravindicatio*

Vindicias dicere (possesso interinale)

Sacramentum iustum/iniustum



Condanna *in ipsam rem*

Gai. IV. 16 Se si agiva con l'azione reale (*in rem*), i mobili e i semoventi, solo che si potessero portare o condurre in tribunale, ivi si rivendicavano nel modo che segue: colui che rivendicava teneva una bacchetta, poi prendeva la cosa, ad es. un uomo, e diceva così «quest'uomo affermo che è mio per diritto dei Quiriti in base ad un giusto titolo-*HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO SECVNDVM SVAM CAVSAM*. Conseguentemente ecco che ti ho messo la verghetta sopra-*SICVT DIXI, ECCE TIBI, VINDICTAM INPOSVI*». Dopo la rivendica di ciascuno dei due il pretore diceva «lasciate entrambi l'uomo»... Chi aveva rivendicato per primo interrogava l'altro così «chiedo a che titolo hai rivendicato», l'altro rispondeva «imponendo la verghetta ho agito a buon diritto»; allora chi aveva rivendicato per primo diceva «poiché hai rivendicato a torto ti sfido ad una scommessa di cinquecento assi (*sacramento te provoco*)»...

- Giudice non giudica sull'oggetto della controversia ma su quale *sacramentum* fosse *iustum*, cioè conforme alla formula pronunciata.
- *Sacramentum*: promessa-giuramento di pagare somma all'erario-
Iustum/iniustum – uno dei due falso-*civitas* violazione *pax deorum* -
piaculum commissum- forse relazione con la *sacratio* (in caso di spergiuro)
- *Vindicatio/ contravindicatio*: parole solenni
- *Secundum suam causam*: fondamento giur. della proprietà affermata
- *Sicut dixi ecce tibi vindicta imposui*: sfida
- *Vindicta*= *festuca*
- *Mittite ambo hominem*
- *Vindicias dicere*: attribuzione del possesso interinale ad uno dei contendenti.
- **Condanna in ipsam rem**

► Gai IV. 48. *Omnia autem formularum, quae condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est. itaque et si corpus aliquod petamus, uelut fundum, hominem, uestem, aurum, argentum, iudex non ipsam rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, sed aestimata re pecuniam eum condemnat.*

► **In tutte le formule che hanno la condanna**, questa è riferita ad una valutazione in denaro. Di conseguenza, anche se chiediamo una cosa materiale, come un fondo, un uomo, una veste, dell'oro, dell'argento, il giudice non condanna colui contro il quale si è agito, **come un tempo soleva avvenire**, nella cosa stessa, ma, fatta la stima della cosa, lo condanna in denaro.

- 
- *Legis actio sacramenti in personam*
 - *Vindex* della *manus iniectio*: mezzo per accertare nei confronti del *vindex* la fondatezza della m.i.: accertamento responsabilità del *vindex*
primo caso di applicazione
 - Convenuto
 - Certa somma di denaro oppure *aestimatio*
- 

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem

- Carattere laico/laicizzazione del processo
- *Legis actio specialis*
- Istituita dalle XII Tavole- creazione *lege*
- Processi di divisione eredità e cose comuni; vincoli derivanti da *sponsio*
- *aestimatio* prima della *condemnatio* se oggetto una o più cose determinate

Gai IV. 17a ... *qui agebat sic dicebat: EX SPONSIONE TE MII X MILIA SESTERTIORVM DARE OPORTERE AIO: ID POSTVLO AIAS AN NEGES. aduersarius dicebat non oportere. actor dicebat: QVANDO TV NEGAS, TE PRAETOR IUDICEM SIVE ARBITRVM POSTVLO VTI DES. itaque in eo genere actionis sine poena quisque negabat. item de hereditate diuidenda inter coheredes eadem lex per iudicis postulationem agi iussit. idem fecit lex Licinnia, si de aliqua re communi diuidenda ageretur.*

Chi agiva diceva «afferma che tu mi devi dare in base a promessa solenne diecimila sesterzi: chiedo che tu confermi o neghi». L'avversario diceva di non dovere. L'attore diceva «poiché neghi, a te, o pretore io chiedo che tu dia un giudice o un arbitro». Pertanto in questo genere di azione chiunque negava senza correre rischio di penale. La stessa legge ordinò che si agisse per richiesta di giudice anche al fine di dividere un'eredità fra coeredi. Lo stesso stabilì una legge Licinnia per l'ipotesi che si agisse al fine di dividere qualche cosa comune.



- **Corso del processo**

- *In ius vocatio*

- *Vindex* anche per la *in ius vocatio*.

- Nelle XII Tavole il *vindex* si presenta come appartenente allo stesso rango sociale del *vocatus*:

- Tab. I.4 *Adsiduo vindex adsiduus esto; proletario quis volet vindex esto*

- Per un assiduo sia vindice un assiduo; per un proletario sia vindice chi voglia

- Promessa di comparire in giudizio: *vades* e *vadimonium*




➤ ***Litis contestatio*: mero effetto processuale**

➤ Gai IV.108. *Alia causa fuit olim legis actionum. nam qua de re actum semel erat, de ea postea ipso iure agi non poterat; nec omnino ita, ut nunc, usus erat illis temporibus exceptionum.*

➤ Diverso era un tempo la situazione delle azioni di legge: infatti, quando per una cosa si era agito una volta, per la stessa, poi, **automaticamente** non si poteva più agire; né, in quei tempi, si dava alcun uso, a differenza di oggi, delle eccezioni.

➤ Gai IV. 21. *Per manus iniunctionem aequae de his rebus agebatur, de quibus ut ita ageretur, lege aliqua cautum est, uelut iudicati lege XII tabularum. quae actio talis erat: qui agebat, sic dicebat: QVOD TV MIHI IVDICATVS siue DAMNATVS ES SESTERTIVM X MILIA, QVANDOC NON SOLVISTI, OB EAM REM EGO TIBI SESTERTIVM X MILIVM IVDICATI MANVM INICIO, et simul aliquam partem corporis eius prendebat;*

➤ Gai IV. 21. Anche mettendo la mano addosso si agiva in quei casi per cui che così si agisse era stabilito da qualche legge: ad esempio per il giudicato dalla legge delle XII Tavole. Questa azione era così: chi agiva diceva: «siccome sei giudicato (oppure: condannato) a mio favore per diecimila sesterzi, e siccome non hai pagato, io, in rapporto a ciò, ti metto la mano addosso per i diecimila sesterzi del giudicato» e, nello stesso tempo, afferrava qualche parte del corpo di lui.



➤ *nec licebat iudicato manum sibi depellere et pro se lege agere, sed uindicem dabat, qui pro se causam agere solebat. qui uindicem non dabat, domum ducebatur ab actore et uinciebatur.*


➤ All'individuo giudicato non era permesso allontanare da sé la mano e agire per legge a propria difesa; ma dava un vindice, che solleva far la causa come sua; chi non dava un vindice era dall'attore condotto a casa, e legato.

Legis actio per manus iniunctionem

- Esecuzione di qualsiasi giudicato
- Tracce della difesa privata
- Modi con cui l'attore poteva soddisfarsi:
- *Ius paciscendi*; somma di riscatto (mercati-60 giorni); vendita del debitore;
- Oppure: *addictio* permanente: uccisione.
- *M. i. iudicati*
- *pro iudicato* (*sponsor* entro 6 mesi m.i. contro debitore principale)
- *pura* (*manum sibi depellere e pro se lege agere*)- ad es. contro gli usurai per gli interessi da loro esatti sopra il limite legale.

Per pignoris capionem

- *Gai IV. 29 Ex omnibus autem istis causis certis uerbis pignus capiebatur, et ob id plerisque placebat hanc quoque actionem legis actionem esse; quibusdam autem placebat legis actionem non esse, primum quod pignoris capio extra ius peragebatur, id est non apud praetorem, plerumque etiam absente aduersario, cum alioquin ceteris actionibus non aliter uti quis posset quam apud praetorem praesente aduersario; praeterea quod nefasto quoque die, id est, quo non licebat lege agere, pignus capi poterat.*



In tutti questi casi si prendeva il pegno con determinate parole e, per ciò, ritenevano i più che anche questa azione fosse un'azione di legge; ma alcuni erano di parere contrario, primo, perché la presa di pegno si compiva fuori dal tribunale, e cioè davanti al pretore, e per lo più anche in assenza dell'avversario, mentre, per contro, delle altre azioni non ci si poteva valere che davanti al pretore e in presenza dell'avversario; e, inoltre, perché il pegno poteva esser preso anche in un giorno nefasto, cioè in cui non era consentito agire per via di legge.



Per pignoris capionem

- Presa di pegno di qualcosa del debitore (secondo *mores* o *leges*)
- *Certis verbis* (?) Gai IV. 29
- Fuori dal tribunale; giorni nefasti.
- Introdotta a favore dei militari per *aes militare, equestre, hordiarium*



Legis actio per conductionem

Actio tipica ma **astratta** (confluito nella *condictio* classica)

Lex Silia e *Lex Calpurnia* (III e II sec. a. C.) *certa res certa pecunia*

Passaggio processo *per legis actiones* – processo formulare: *Lex Aebutia* e *Lex Iulia*